

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1758

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BARTOLE, ZACCAGNINI, LUCIFREDI, TOMMASI e RIVA**

*Annunziata l' 11 gennaio 1951*

### Disciplina farmaceutica dei derivati della malonilurea (barbiturici)

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge in argomento intende porre un valido freno al pauroso dilagare di suicidi per ingestione di barbiturici. I proponenti non reputano necessario doversi soffermare su elementi di fatto, tanto il problema è attuale e preoccupante come uno dei più tristi episodi della cronaca quotidiana. Il suicidio da barbiturico, la cosiddetta « morte bianca », è oggigiorno di moda presso ogni ceto sociale e, a quanto i fatti stessi purtroppo confermano, a ben facile portata di mano. Ecco perché un intervento più che necessario è veramente doveroso e indilazionabile da parte del legislatore!

L'esperienza ormai acquisita nel campo degli stupefacenti e ora in quello dei dolantini, sta però a dimostrare che se si vogliono raggiungere risultati veramente concreti in proposito, occorre assoggettare cotesti prodotti alla rigorosa disciplina del registro di carico-scarico.

Considerando tuttavia che, statisticamente sono pressoché irrilevanti i casi di suicidio da barbiturici assunti sotto forma di preparazione galenica (mentre viceversa è questo il campo che meglio si presta al medico per associare barbiturici ad altri medicinali onde conseguire determinate finalità terapeutiche), i proponenti hanno ritenuto potersi considerare

sufficientemente disciplinata la loro somministrazione sotto tale forma dalla semplice ricetta medica, resa però irripetibile. L'obbligatorietà del registro carico e scarico è viceversa assolutamente necessaria per tutte quelle specialità medicinali e preparazioni farmaceutiche industriali che contengono, per singola confezione, una dose letale di barbiturico; essendo cotesti prodotti quelli cui in definitiva fa normalmente ricorso il suicida per mettere a effetto i propri tristi propositi. Unica eccezione va fatta per certe specialità medicinali, in cui l'azione depressiva del barbiturico, che si rivela specialmente a carico dell'apparato cardio respiratorio, è fortemente attenuata per la presenza di piramidone, e che oggi sono larghissimamente diffuse come validi analgesici (veramon, optalidon, cibalgina, ecc.).

Onorevoli colleghi, se vi soffermate a leggere un po' attentamente i giornali, vedrete che non passa giorno che vite umane (e spesso giovani vite) non vengano sacrificate alla ossessionante suggestione della « morte bianca ». Il fatto sta anche a indicare che nella nostra legislazione sanitaria si è aperta una maglia che occorre subito restringere: questo hanno inteso fare i proponenti, non uscendo tuttavia da quella discrezione che la esperienza professionale ha loro suggerito.

## PROPOSTA DI LEGGE

---

### ART. 1.

Nessun derivato della malonilurea può venire somministrato al pubblico se non dietro presentazione di ricetta medica irripetibile, compilata secondo le norme indicate al primo comma dell'articolo 154 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

### ART. 2.

Ogni specialità medicinale o preparazione farmaceutica industriale che per singola confezione è suscettibile di procurare intossicazione barbiturica cade nel disposto della intera sezione IV del testo unico delle leggi sanitarie ed è pertanto soggetta alle stesse norme di cui al regio decreto-legge 15 gennaio 1934, n. 151.

### ART. 3.

Le norme di cui sopra non si applicano alle specialità medicinali e preparazioni farmaceutiche industriali contenenti barbiturico associato a fenil-dimetil-dimetilamino-isopirazalone.